

IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE LOCALE

Ambito di applicazione

1. La redazione del bilancio consolidato non rappresenta un obbligo di legge ma costituisce comunque un elemento necessario ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo Ente Locale.
2. Il presente Principio inquadra il bilancio consolidato entro il sistema di bilancio che si ritrova nel documento Finalità e postulati ai principi contabili degli enti locali ed esplicitato negli altri principi.
3. Il presente Principio stabilisce i requisiti per la redazione e presentazione del bilancio consolidato e per la contabilizzazione degli organismi controllati, a controllo congiunto e collegati, nel rendiconto consolidato dell'ente locale controllante.

Gruppo

4. Il termine "Gruppo Ente Locale" è usato nel presente Principio per definire, ai fini della comunicazione aziendale, un insieme di aziende comprendenti l'ente locale controllante e qualsiasi eventuale controllata.
5. Un Gruppo Ente Locale può comprendere aziende che perseguono allo stesso tempo obiettivi sociali ed obiettivi economici.
6. In merito alla definizione di gruppo legislatore nazionale ha optato per una configurazione di gruppo ancorata sostanzialmente alle situazioni di controllo, di diritto o di fatto, previste nei numeri 1) e 2) del 1° comma dell'art. 2359, ampliandone la portata solo per i casi particolari di controllo esercitato in virtù di accordi con altri soci (patti di sindacato e altri). Le scelte operate dal legislatore del D.Lgs. 127/91 sono riconducibili esclusivamente alla facoltà di esprimere, di diritto o di fatto, una legittima maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria

7. Nella interpretazione di Gruppo Ente Locale invece, si è scelto di seguire una visione più ampia che estende la visione di “controllo” anche a casi, limitati, in cui manchi il nesso partecipativo come apparirà chiaro dalla lettura dei punti 10 e seguenti.

Presentazione del bilancio consolidato

8. L'ente locale controllante deve redigere e presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate in conformità al presente Principio e sottoporlo ad approvazione del Consiglio dell'ente in concomitanza con la deliberazione relativa al Rendiconto.
9. In alcuni casi, un Gruppo Ente Locale comprenderà un certo numero di controllanti intermedie. Per esempio, mentre l'ente locale può essere la controllante di primo livello, ci possono essere controllanti intermedie (di livello inferiore) di società partecipata per il trasporto pubblico locale. Anche se le controllanti intermedie devono redigere il proprio bilancio consolidato questo non esenta il Gruppo Ente Locale alla redazione del proprio bilancio consolidato.

Ambito di applicazione del bilancio consolidato

10. Il bilancio consolidato del Gruppo Ente Locale deve comprendere tutte le controllate dell'ente locale, quale che sia la loro forma giuridica e quindi non solo le società di capitale, ma anche le aziende speciali e gli altri organismi di cui si detenga il controllo e viene predisposto dietro la responsabilità diretta dell'ente locale controllante, in coerenza con quanto stabilito in sede di programmazione di gruppo. Questo significa che è necessario definire preventivamente l'ambito di applicazione del bilancio consolidato.
11. Un'entità controllata non è esclusa dal consolidamento in ragione del fatto che le sue attività sono dissimili da quelle di altre entità all'interno del

Gruppo Ente Locale. Informazioni significative sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato in merito alle diverse attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dall'IPSAS 18 "Informativa di settore" aiutano a spiegare la rilevanza delle diverse attività all'interno del complesso economico.

12. Gli enti locali possono creare altre entità per realizzare alcuni dei loro obiettivi. In alcuni casi può essere chiaro che un'entità è controllata e quindi dovrebbe essere consolidata. In altri casi può non essere chiaro. Nell'esaminare il rapporto fra due entità economiche, si presume che esista controllo quando sussistono almeno una delle seguenti condizioni che qualificano l'esistenza del potere o di condizioni che qualificano l'esistenza di rischi e benefici, a meno che vi sia una chiara prova che il controllo è detenuto da un'altra entità.

Condizioni che qualificano l'esistenza del potere

- a) L'ente locale ha, direttamente o indirettamente attraverso le entità controllate, il possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'altra entità.
- b) L'ente locale ha il potere, assegnato o esercitato all'interno della normativa di riferimento, di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di gestione o di altro organo direttivo equivalente dell'altra entità economica ed il controllo dell'altra entità è detenuto da tale consiglio o organo.
- c) L'ente locale ha il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di gestione o dell'organo direttivo equivalente ed il controllo dell'altra entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Condizioni che qualificano l'esistenza di rischi e benefici

- a) L'ente locale in certi casi, quale ad esempio nel caso di certe Fondazioni, non ha legami partecipativi né il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori. Tuttavia ha la responsabilità di fatto del raggiungimento degli obiettivi dell'entità da consolidare.
- b) L'ente locale, non ha legami partecipativi né il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ma di fatto l'andamento dell'entità da consolidare comporta dei riflessi positivi o negativi sulla comunità amministrata e sul bilancio dell'ente.

Ipotesi di area di consolidamento

- 13. Prima di procedere alla definizione dell'area di consolidamento è necessario definire il portafoglio di aziende controllate dall'ente locale all'interno del quale vengono considerate tutte le aziende con le quali l'ente intrattiene rapporti di tipo economico-finanziario e contrattuale. Successivamente, bisogna acquisire tutte le informazioni necessarie per poter analizzare e definire i rapporti giuridici ed economico-finanziari tra le aziende appartenenti al portafoglio e tra queste e l'ente locale stesso. Le informazioni raccolte devono riferirsi al periodo di riferimento del bilancio consolidato. Le fonti informative sono di vario genere: Patti Parasociali; Statuto; Contratti di servizio; Bilancio d'esercizio e consolidato (qualora esistente).
- 14. Dall'intero insieme di aziende partecipate (società per azioni, aziende speciali, istituzioni, consorzi, ecc.) che formano il gruppo pubblico locale è necessario estrapolare solamente quelle che sono effettivamente sottoposte a "controllo", influenza notevole o controllo congiunto da parte del soggetto economico, che abbia in pratica il potere di indirizzare la politica

di gestione di ciascuna di esse nel perseguimento di una strategia comune.

Procedure di consolidamento

15. Nella redazione del bilancio consolidato, l'ente locale aggrega i bilanci della controllante e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, dell'attivo netto/patrimonio netto, dei proventi e degli oneri. Il metodo di aggregazione dei valori da utilizzare può fare riferimento ai valori contabili, senza attribuzione dell'avviamento alle diverse attività e passività. Un diverso criterio dovrà essere adeguatamente documentato nella informativa supplementare. L'allegato A riporta i prospetti che è necessario utilizzare per questa procedura e che costituisce parte integrante di questo principio.
16. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia un affidabile sistema dei conti, tenuto secondo il metodo della partita doppia. Qualora in alcune delle entità del gruppo locale tale requisito non sussista, e in particolare in capo all'ente locale controllante, perché si possa dichiarare il rispetto del presente principio contabile occorre che sia precisato quale sia il sistema contabile adottato presso ognuna delle entità interessate, quale sia il processo complessivo che dalla rilevazione presso le singole entità arriva sino al bilancio di gruppo, quali siano gli strumenti di controllo interno e di revisione che assicurano che l'informazione contabile prodotta sia, oltre che chiara, veritiera e corretta.
17. Le procedure di consolidamento presuppongono che presso ognuna delle entità da consolidare sia stato sviluppato un ordinato processo di determinazione e rilevazione quantitativa. Si ritiene che il gruppo

pubblico locale, deve realizzare un sistema contabile consuntivo, basato sulla partita doppia, per arrivare alla corretta elaborazione del conto economico e del conto del patrimonio.

18. In ogni caso, l'ente locale deve assicurare l'attendibilità dell'informazione contabile prodotta e dare informazione esauriente di come tale irrinunciabile requisito è assicurato. Gli strumenti saranno quelli del controllo interno, della revisione interna e, auspicabilmente, della revisione esterna.
19. E' considerata buona pratica l'avvio da parte degli enti locali in discorso di un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, l'allineamento di tutte le contabilità di gruppo nel senso indicato.
20. Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul complesso economico come se si trattasse di un'entità economica singola, sono necessarie le seguenti fasi:
 - a) il valore contabile delle partecipazioni della controllante in ciascuna controllata e la corrispondente parte dell'attivo netto/patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla controllante devono essere eliminati (indicazioni sul trattamento contabile di un eventuale avviamento possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che riguardano le aggregazioni di imprese);
 - b) la quota di pertinenza di terzi al valore del risultato economico positivo o negativo d'esercizio delle controllate consolidate deve essere identificata;
 - c) la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto delle controllate consolidate è identificata separatamente dal patrimonio netto di pertinenza della controllante. Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel:

- valore di quelle interessenze di terzi alla data dell'acquisto della partecipazione (indicazioni per calcolarne il valore possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che riguardano le aggregazioni di imprese); e
 - nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data dell'acquisizione.
21. In presenza di diritti di voto potenziali, le quote di utile o perdite e delle variazioni del patrimonio netto attribuito alla controllante ed ai terzi sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.
22. Saldi, operazioni, proventi ed oneri all'interno del complesso economico devono essere integralmente eliminati.
23. I saldi e le operazioni all'interno del complesso economico, compresi i proventi originati da vendite e trasferimenti, i proventi rilevati a seguito di uno stanziamento o di altra autorizzazione di spesa, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari, devono essere integralmente eliminati. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni all'interno del complesso economico compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati. Le perdite all'interno del complesso economico possono indicare una riduzione di valore che è necessario rappresentare nel bilancio consolidato. Indicazioni sulle differenze temporali derivanti dall'eliminazione di risultati economici positivi e negativi originati da operazioni all'interno del complesso economico possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che riguardano le imposte sul reddito.

24. I bilanci della controllante e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, la controllata prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data di riferimento del bilancio della controllante a meno che ciò non sia fattibile.
25. Quando, il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data di chiusura diversa da quella della controllante, devono essere eseguite rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della controllante.
26. I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari. I principi contabili ed i criteri di valutazione da adottare, comunque, devono essere quelli prevalentemente adottati dalle società partecipate e non quelli proposti dal d.lgs. 267/2000.

Applicazione di principi contabili uniformi

27. Per redigere un bilancio consolidato occorre aggregare stati patrimoniali e conti economici delle aziende del gruppo, cosicché gli elementi dell'attivo e del passivo, i ricavi e i costi delle imprese incluse nell'area di consolidamento siano ripresi integralmente. Per effettuare una corretta aggregazione, comunque, occorre che i bilanci delle singole aziende siano stati redatti in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi. Ad esempio, l'aggregazione di bilanci di due società che operano nello stesso settore, di cui una rileva a conto economico i costi di ricerca e sviluppo al momento del loro sostenimento e l'altra li capitalizza, pur essendo entrambe nelle medesime condizioni, non può correttamente rappresentare la situazione patrimoniale ed economica consolidata.
28. L'uniformità deve riguardare voci di denominazione e contenuto identici, ovvero analoghi, figuranti nei bilanci delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle

stesse voci del bilancio consolidato. L'omogeneità di principi va attuata, come regola generale, nei bilanci d'esercizio delle singole società con un'opportuna attività di armonizzazione. Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci dell'ente locale e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l'omogeneità o armonizzazione deve in prima istanza essere effettuata nei bilanci d'esercizio delle singole aziende; nei limiti in cui essa non può essere così attuata, l'omogeneità o armonizzazione può essere ottenuta apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi di tale difformità.

29. È inoltre accettabile non riflettere gli effetti della difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, se essi sono irrilevanti. La rilevanza deve essere modesta sia in termini quantitativi, sia qualitativi (ad esempio, di un elemento patrimoniale di importanza marginale, presente in poche imprese consolidate) rispetto al valore consolidato della voce in questione.
30. Se una componente di un complesso economico utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze simili, opportune rettifiche sono apportate al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato.<0}
31. I proventi e gli oneri di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione (indicazioni sul significato di data di acquisizione possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che riguardano le aggregazioni di imprese.<0} La differenza tra il corrispettivo della dismissione della controllata e il suo valore contabile alla data della cessione, comprensiva dell'importo complessivo di eventuali differenze di cambio che si riferiscono alla controllata e rilevate nel patrimonio

netto in conformità all'IPSAS 4 "Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere" è rilevata nel conto economico all'interno del bilancio consolidato come plusvalenza o minusvalenza sulla vendita della controllata.

32. La quota di pertinenza di terzi deve essere presentata, nello stato patrimoniale all'interno del bilancio consolidato, all'interno dell'attivo netto/patrimonio netto, separatamente dall'attivo netto/patrimonio netto dell'entità controllante. Anche la quota di pertinenza di terzi relativa al risultato economico positivo o negativo del complesso economico deve essere presentata separatamente.
33. Il risultato economico positivo o negativo d'esercizio è attribuito alla controllante e alle interessenze di terzi. {Poiché in entrambi i casi si tratta di attivo netto/patrimonio netto, l'importo attribuito alle interessenze di terzi non costituisce un provento o onere.
34. Le perdite riferibili a terzi in una controllata consolidata possono eccedere la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto della controllata. L'eccedenza, e ogni ulteriore perdita attribuibile agli azionisti di minoranza, sono attribuite alla controllante ad eccezione della parte per la quale gli azionisti di minoranza hanno un'obbligazione vincolante a coprire la perdita con investimenti aggiuntivi e sono in grado di farlo. Se, successivamente, la controllata realizza un risultato economico positivo, tale risultato è attribuito agli azionisti della controllante fino a concorrenza delle perdite di pertinenza degli azionisti di minoranza ma che erano state precedentemente assorbite dagli azionisti della controllante.
35. Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da azionisti di minoranza e sono classificate come patrimonio netto, la controllante calcola la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.
36. Una partecipazione in un'azienda collegata deve essere contabilizzata nel bilancio consolidato con il metodo del

patrimonio netto, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione in un prossimo futuro; in tal caso deve essere contabilizzata in conformità al criterio del costo.

37. Un ente locale deve cessare di utilizzare il metodo del patrimonio netto dal momento in cui:

- a) essa cessa di avere un'influenza notevole su una collegata ma conserva in tutto o in parte, la sua partecipazione; o
- b) l'utilizzo del metodo del patrimonio netto non sarà più appropriato, perché la collegata opera in presenza di gravi restrizioni di lungo periodo che riducono notevolmente la sua capacità di trasferire fondi o fornire altri benefici non finanziari alla partecipante per suo conto.

Il valore contabile della partecipazione a tale data deve essere considerato, in quel momento, come costo.

38. Un ente locale deve rilevare nel proprio bilancio consolidato, la partecipazione in un'entità giuridica a controllo congiunto utilizzando il consolidamento proporzionale o in alternativa il metodo del patrimonio netto.

39. Un ente locale partecipante al controllo deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui viene meno il controllo congiunto e la sua influenza notevole su un'entità giuridica a controllo congiunto.

Informazioni integrative

40. Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:

- a) un prospetto in cui risulti, per ciascuna controllata inclusa nell'area di consolidamento, la percentuale di partecipazione dell'ente locale, l'ammontare del patrimonio netto e dei debiti di finanziamento nonché l'entità dei crediti e debiti in essere tra ente

- locale e controllata eliminati in sede di consolidamento;
- b) un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle controllate, prese singolarmente o a gruppi, che non sono consolidate, incluso il totale delle attività, delle passività, dei proventi e del risultato economico d'esercizio;
 - c) il nome di tutte le controllate nelle quali la controllante detiene una partecipazione e/o diritti di voto uguale o minore al 50%, insieme ad una spiegazione dell'esistenza del controllo;
 - d) le ragioni per cui la partecipazione per più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;
 - e) la data di riferimento del bilancio di una controllata, ove tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso; e
 - f) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi, di distribuzioni similari o di rimborso di prestiti o anticipazioni.
41. Al fine di rendere razionale la lettura delle informazioni ivi contenute, si raccomanda risultino informazioni relative a:
- a) Criteri generali di redazione e principi di consolidamento
 - b) Criteri di valutazione
 - c) Informazioni di dettaglio dello stato patrimoniale e del conto economico
 - d) Allegati:

- elenchi imprese incluse ed escluse dal consolidamento;
- prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato.

Criteri generali di redazione e principi di consolidamento

42. L'esposizione dei principi e dei criteri di consolidamento delle partecipazioni e delle scelte operate rispetto alle opzioni offerte fa parte delle informazioni necessarie a definire il contesto generale di riferimento del bilancio consolidato. Nell'ambito di tali informazioni, a livello generale, trovano collocazione le seguenti:

- l'indicazione dei bilanci utilizzati per redigere il bilancio consolidato e le relative date di chiusura. In particolare, va chiarito se trattasi dei bilanci delle singole società a fini legali o dei bilanci predisposti dalle partecipate per riflettere i principi contabili della società capogruppo;
- la segnalazione se sono state apportate rettifiche per esporre i bilanci secondo i principi contabili, con la descrizione delle medesime e del trattamento contabile delle relative imposte differite;
- la motivazione dell'adozione, per lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati, all'interno di strutture e contenuti degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese incluse nel consolidamento soggetti a discipline diverse, della disciplina più idonea a realizzare i fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate;
- eventuali informazioni supplementari fornite in quanto necessarie al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate;

- la motivazione della modifica, da un esercizio all'altro, delle modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato, ovvero della struttura e del contenuto degli stessi, e i relativi effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

Criteri di valutazione

43. Nell'informativa supplementare deve risultare in modo chiaro e analitico per ciascuna voce significativa o categoria omogenea di voci dello stato patrimoniale i criteri di valutazione applicati. Vanno inoltre indicati:
- a) i casi in cui da un esercizio all'altro è stato cambiato un criterio di valutazione, spiegandone le motivazioni e gli effetti prodottisi sulle voci di bilancio interessate, sul risultato e sul patrimonio netto consolidato tenendo conto dei relativi effetti fiscali;
 - b) i criteri di valutazione utilizzati ancorché non omogenei nell'ambito del gruppo, con la finalità di ottenere una migliore rappresentazione rispetto a quella che si sarebbe ottenuta con l'applicazione di un criterio omogeneo, unitamente alle ragioni che a ciò hanno indotto.

Informazioni di dettaglio

44. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
- a) Le ragioni delle variazioni più significative intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo
 - b) La composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità"

- c) Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie
- d) La composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, se il loro ammontare è significativo
- e) L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce
- f) Se significativo rispetto alla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento
- g) La composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo
- h) Il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse con il metodo proporzionale
- i) Una illustrazione adeguata delle voci "Riserva di consolidamento", "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", "Differenza da consolidamento", dei criteri utilizzati per la loro determinazione e delle variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente
- j) Le notizie sulla composizione e natura degli impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a

imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, a quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento

Elenchi imprese incluse ed escluse dal consolidamento

45. Vanno allegati gli elenchi:

- a) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;
- b) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
- c) delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- d) delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, di cui non si è adottata la valutazione con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse e delle partecipazioni detenute esclusivamente per la alienazione.

46. Gli elenchi suddetti devono indicare per ciascuna impresa:

- la denominazione, la sede e il capitale sociale;
- le quote possedute, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria, che si può determinare dai patti parasociali, o dai sindacati di voto, o dalla disponibilità del voto su azioni detenute in pegno.

Disposizioni transitorie

47. Gli enti locali non sono tenuti all'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 22 riguardo all'eliminazione dei saldi e delle operazioni all'interno del complesso economico per bilanci di esercizi che hanno inizio nell'anno precedente la data della prima adozione del principio.

48. Le controllanti che adottano per la prima volta il principio possono avere molte controllate che effettuano un numero significativo di operazioni fra loro. Di conseguenza, può essere difficile identificare le operazioni e i saldi che

devono essere eliminati affinché possa essere redatto il bilancio consolidato del complesso economico. Per questo motivo, il paragrafo 47 prevede l'esonero dall'obbligo di eliminare i saldi e le operazioni fra le entità all'interno del complesso economico.

49. Quando l'ente locale applica le disposizioni transitorie contenute nel paragrafo 47, deve rilevare il fatto che non tutti i saldi e le operazioni infragruppo sono stati eliminati.
50. Nel triennio di prima applicazione di questo principio è possibile procedere al consolidamento delle sole controllate che abbiano figura giuridica di società di capitale o limitarsi alle sole società in house.
51. Quando l'ente locale applica le disposizioni transitorie contenute nel paragrafo 50, deve rilevare il fatto che non tutte le controllate sono state consolidate e portare in elenco le entità giuridiche ed economiche che sono state escluse dall'area di consolidamento in ragione di tale disposizione transitoria.
52. Nel triennio di prima applicazione di questo principio è possibile procedere in deroga a quanto previsto nel paragrafo 8 e presentare il bilancio consolidato al Consiglio disgiuntamente al rendiconto di esercizio.
53. Quando l'ente locale applica le disposizioni transitorie contenute nel paragrafo 52, deve motivare la scelta di non avere allegato il bilancio consolidato al rendiconto di esercizio.